

Regione Lombardia

Nota ATS Val Padana - UOC Igiene e Sanità Pubblica Salute – Ambiente 19/03/2020 prot. n. 20407/20

“Emergenza Covid-19 - indicazioni in materia di attività funebre.”

[Inviata ai Sindaci delle Province di Mantova e Cremona]

In relazione alle continue richieste telefoniche che ci pervengono dagli Uffici Tecnici delle Amministrazioni Comunali relative al deposito del feretro in camere mortuarie cimiteriali o di strutture RSA, in attesa dell'invio agli impianti per la cremazione, di seguito si forniscono alcune indicazioni di carattere igienico sanitario.

Si richiamano le indicazioni di Regione Lombardia prot. n. G1.2020.0011358 del 12/03/2020 in materia di attività funebre e si integrano con le seguenti:

- a) il feretro dovrà avere le caratteristiche di cui all'art. 30 del DPR 285/90, salvo che in caso di cremazione, inumazione o tumulazione in loculo aerato, ove la cassa metallica potrà essere sostituita da un rivestimento sigillato di materiale biodegradabile.
- b) Qualora l'impianto provinciale di riferimento non abbia più la capacità sufficiente a ricevere feretri e verificato che altri limitrofi impianti per le Cremazioni non siano disponibili ad accogliere salme, è possibile tenere in deposito il feretro non più di tre giorni dalla data della chiusura; nel caso si riesca a climatizzare la stanza, ottenendo una temperatura di 4-5° centigradi, è possibile protrarre il tempo fino a un massimo di 5 giorni rispetto al momento del decesso. Nel caso non si riuscisse a rispettare la tempistica sopra indicata, è necessario effettuare l'inumazione;
- c) Qualora la scelta da parte dei famigliari non fosse l'inumazione, soluzione consigliata, ma si indirizzasse alla tumulazione il feretro dovrà avere le caratteristiche di cui all'art. 30 del DPR 285/90 (doppia cassa – cassa metallica o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta).
- d) In merito alla inumazione – tumulazione provvisoria, per i morti di malattia infettiva diffusiva contagiosa, si richiama il Capo XVII del DPR 285/90 “Esumazioni – Estumulazioni”, nello specifico l'art. 84 comma b) che prevede: Omissis...non possono essere eseguite esumazioni straordinarie...Omissis quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e venga dichiarato dall'autorità sanitaria che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica”.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si rendessero necessari, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente Medico
UOC-ISP
VITO BOCELLI

Il Direttore Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria
ANNA MARINELLA FIRMI